



Lettera C – SAU

metodologia per il calcolo, nel piano di assetto del territorio (PAT), del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazioni diverse da quella agricola definendo, con riferimento ai singoli contesti territoriali, la media regionale del rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC)

Premesse

La legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", detta la nuova disciplina urbanistica, in sostituzione della precedente legge regionale n. 61 del 1985.

Si tratta di una normativa che contiene numerosi aspetti innovativi in materia di pianificazione, ed è fondata essenzialmente su due livelli, il livello strategico rappresentato da Piano di Assetto del Territorio (PAT) e il livello operativo rappresentato dal Piano degli Interventi (PI).

Il PAT, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11/04, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili, ed in particolare, alla lett. f, *"...determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agraria utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC)..."*.

Il medesimo articolo 13 prevede altresì che il PAT, quale strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo per il governo del territorio comunale, da redigersi sulla base di previsioni decennali, fissi gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili.

L'art. 50 comma 1, lett. c), prevede l'emanazione di un provvedimento della Giunta Regionale relativo alla metodologia di calcolo del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazioni diverse da quella agricola, definendo, con riferimento ai diversi contesti territoriali, la media regionale del rapporto tra la superficie agraria utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC).

Pertanto, il PAT deve determinare il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel presente provvedimento e alla luce dei principi enunciati all'art. 2 della legge regionale medesima:

- tutela del paesaggio rurale e montano;
- tutela delle aree di importanza naturalistica;
- l'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Va sottolineato innanzitutto che la disposizione di legge è finalizzata a contenere il consumo del territorio agricolo, sia per tutelare il settore produttivo agricolo, sia per salvaguardare il sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturalistico. Si tratta in buona sostanza di contenere il fenomeno in coerenza con quanto enunciato dal Piano di sviluppo rurale 2007/2013 che, prefiggendosi quale obiettivo il consolidamento, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività rurali nel contesto economico, sociale e territoriale del Veneto, articola quattro assi prioritari di sviluppo, tra i quali il miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale sostenendo la gestione del territorio, migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione dell'economia. A ciò si aggiunga la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", che individua azioni volte a favorire:

- lo sviluppo sostenibile mediante l'integrazione delle azioni dirette alla crescita delle imprese con le azioni volte alla tutela dell'ambiente
- la riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla attività agricola e zootecnica;
- il miglioramento e la valorizzazione degli elementi tipici del paesaggio;

- la tutela e la salvaguardia delle risorse naturali;

- la tutela della biodiversità degli ambienti rurali.

Ciò anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 1 della Direttiva 2001/42/CE in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), da applicarsi a tutti i settori la cui programmazione e progettazione possa avere effetti significativi sull'ambiente, tra i quali il

settore agricolo, forestale, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli che prevede, in tale sede, l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che il Piano o il programma potrebbero avere sull'ambiente, così come le ragionevoli alternative.

Lo stesso articolo 4 della L.R. n. 11/2004 prevede infatti che attraverso la VAS sia evidenziata la congruità delle scelte di piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, nonché gli impatti potenziali e le misure di mitigazione e/o compensazione.

1 – Finalità

Alla luce quindi dei principi di cui all'art. 2, il presente provvedimento è finalizzato al contenimento del consumo del territorio agricolo, poiché lo sviluppo economico della regione ha comportato negli ultimi 30 anni una profonda trasformazione dell'assetto territoriale, con la sottrazione alla SAU di suoli destinati a processi di urbanizzazione e industrializzazione a carattere diffuso.

Tale fenomeno di consumo del territorio ha profondamente inciso sia sul settore produttivo agricolo in quanto tale, sia sulla più generale funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturalistico, a detrimento quindi anche di contesti non urbanizzati, sottraendo campagne sempre più vaste alla loro storica funzione e provocando profonde ed irreversibili mutazioni di paesaggi e contesti territoriali.

Dai dati censuari risulta infatti che nel medesimo periodo il territorio veneto ha visto ridursi di 138.520 ha di superficie agricola utilizzata.

Se infatti nel 1970 il rapporto SAU/STC era pari al 54%, nel 2000 tale rapporto scende al 46% con una trasformazione media annua di circa 4.617 ha di superficie agricola utilizzata che viene riutilizzata con altre destinazioni d'uso.

Tab. 1 - (superficie in ettari)

	superficie territoriale *	SAU totale	SAU/sup. territoriale	% SAU/sup. territoriale	consumo SAU	SAU trasformata	% trasformazione media annua
1970	1.821.302	991.264	0,54	54			
1982	1.821.302	914.017	0,50	50	7,79	77.247	0,779
1990	1.821.302	881.267	0,48	48	3,58	32.750	0,358
2000	1.821.302	852.744	0,47	47	3,24	28.524	0,324
1970/2000					14,61	138.520	0,487

* Superficie territoriale senz'acqua

Si rileva quindi che il periodo di maggior trasformazione è compreso fra il 1970 ed il 1980 con una media di 7.725 Ha/anno, mentre dal confronto tra i dati censuari all'anno 1990 ed i dati relativi ad una specifica indagine sulla struttura delle aziende agricole effettuata dall'ISTAT nell'anno 1996, emerge che la SAU si è ridotta di 3.500 ha/anno.

Si tratta comunque di contenere il fenomeno, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, che individua tra le finalità della legge l'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, coerentemente quindi anche con quanto enunciato dal Piano di sviluppo rurale 2000/2006 che, prefiggendosi quale obiettivo il consolidamento, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività rurali nel contesto economico, sociale e territoriale del Veneto, articola tre assi prioritari di sviluppo, tra i quali la multifunzionalità dell'agricoltura, l'azione di salvaguardia e tutela dell'ambiente e del paesaggio rurale.

Tali finalità sono in coerenza altresì con la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", che individua azioni volte a favorire:

- lo sviluppo sostenibile mediante l'integrazione delle azioni dirette alla crescita delle imprese con le azioni volte alla tutela dell'ambiente
- la riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla attività agricola e zootecnica;
- il miglioramento e la valorizzazione degli elementi tipici del paesaggio;

- la tutela e la salvaguardia delle risorse naturali;
- la tutela della biodiversità degli ambienti rurali.

2 – Criteri per la determinazione della SAU

Di seguito si esplicitano i criteri che sono alla base della determinazione della SAU, che dovranno essere tenuti in considerazione nel calcolo, nel piano di assetto del territorio (PAT), del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazioni diverse da quella agricola, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2 della LR n. 11/2004 e degli obiettivi di salvaguardia e tutela enunciati in premessa.

- Secondo quanto disposto dall'art. 13, lett. f), "il PAT determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c)". Pertanto, il calcolo è un automatismo che prescinde dalla discrezionalità del Piano ed è disciplinato dal presente atto di indirizzo. Considerata l'assenza di contenuto discrezionale, l'eventuale adeguamento dei PAT vigenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento potrà avvenire in sede di redazione del primo Piano degli Interventi (PI).
- La SAU trasformabile è un dato progettuale territoriale del PAT che trova una dimensione applicativa nel PI, il quale individua le aree trasformabili.
- A livello metodologico i passaggi da seguire sono: a) individuazione della STC; b) individuazione della SAU esistente; c) applicazione della formula contenuta nell'atto di indirizzo per calcolare la SAU trasformabile.
- La determinazione della SAU va fatta sulla base dei dati contenuti nel quadro conoscitivo e riferita allo stato di fatto a prescindere dalle destinazioni e classificazioni di PRG. Il dato ISTAT ha pertanto valore di mero riferimento sintetico per un confronto e a giustificazione delle metodiche messe a punto e delle relative risultanze.
- Per determinare la SAU comunale va infatti considerato l'effettivo uso del suolo, utilizzando l'ultima edizione disponibile dell'ortofoto e della CTRN aggiornata in modo speditivo dal Comune), anche mediante verifiche puntuali sul territorio. La SAU deve essere calcolata come sommatoria di tutte le porzioni di territorio comunale aventi le caratteristiche di seguito specificate (punto 4 – definizione SAU).
- Al fine di esplicitare la correttezza del metodo è necessario venga predisposta una cartografia che individui la SAU esistente, da allegare alla relazione di PAT; tale elaborazione dovrà poi essere di riferimento per la formazione del PI nell'ambito della trasformabilità del territorio agricolo.
- Peraltro, il consumo di SAU intervenuto dal 1990 in poi, legato alla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale e statale, non viene computato nel calcolo della SAU trasformata.
- La percentuale di SAU trasformabile determinata dal PAT è un limite alla trasformabilità della zona agricola con caratteristiche SAU, in sede di formazione del PI. Il Comune, in sede di redazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT), in relazione alle specifiche caratteristiche del proprio territorio comunale, potrà apportare modifiche, opportunamente motivate, in aumento fino al 10% rispetto al quantitativo di SAU trasformabile, come sopra determinato. È fondamentale pertanto che il calcolo, così come il limite quantitativo massimo, sia contenuto nelle norme tecniche del PAT.
- Rispetto al quantitativo di SAU trasformabile, determinato secondo le modalità previste dal presente atto di indirizzo, si applica un ulteriore aumento fino al 20% – nell'arco decennale

delle previsioni degli strumenti pianificatori – per i Comuni che si coordinano fra loro presentando un PATI, al fine di rendere omogenea la disciplina urbanistica riguardante l'assetto edilizio del territorio intercomunale favorendo il miglioramento dell'equilibrio urbanistico di un determinato comprensorio omogeneo. Tale aumento è riconosciuto esclusivamente ai PATI che disciplinano "in tutto" (in modo integrale) il territorio dei Comuni interessati.

- I PATI settoriali o che affrontano singoli tematismi devono quantificare la SAU trasformabile solo quando questo calcolo rileva ai fini della progettazione.
- Ai Comuni di "collina" e di "montagna" secondo la classificazione ISTAT viene data la possibilità di aumentare la quota di SAU trasformabile attraverso il seguente calcolo:
a) individuazione della STC; b) individuazione della SAU esistente; c) calcolo dell'indice di trasformabilità SAU attraverso il rapporto SAU/STC; d) aggiunta alla SAU esistente della quota pari al 9,5% della superficie boscata comunale per i Comuni di collina e 3,8% per i Comuni di montagna, così come desunta dalla Carta Forestale Regionale versione 2006 (DGR n. 3956 del 11.12.2007) - Tabella Superficie boscata comunale allegata al presente provvedimento, e) applicazione della formula contenuta nell'atto di indirizzo e calcolo della SAU trasformabile.

La quota aggiunta alla SAU esistente fa riferimento alla percentuale media di incremento della superficie boscata calcolata dalla comparazione tra l'inventario della Carta Forestale versione 1984 e dell'inventario della Carta Forestale versione 2006. La scelta di considerare i dati riferiti alla CFR 1984 e alla CFR 2006 deriva dal fatto di considerare le neoformazioni forestali quelle che si sono insediate negli ultimi 20 anni corrispondenti grosso modo al periodo intercorso tra i due inventari.

Si precisa che qualora il PAT delinea la trasformazione o la riduzione di superfici classificate a bosco ai sensi dell'art. 14 della LR 19.09.1978, n. 52, la trasformabilità di tali superfici, in sede di PI, è soggetta ai limiti previsti dall'art. 4 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 227 e dall'art. 15 della LR n. 52/78 e s.m.i. Pertanto essa risulta possibile solo a seguito dei dovuti procedimenti autorizzativi, atti a valutare la compatibilità degli interventi previsti nel PI con le funzioni di interesse generale svolte dal bosco (conservazione biodiversità, stabilità dei terreni, tutela del paesaggio, ecc.) e con le condizioni per la loro eventuale compensazione. A tal fine, in fase pianificatoria, il PI individuerà tali aree prevalentemente nelle superfici boscate di "neoformazione" cioè boschi di recente formazione in cui non sia possibile individuare una precisa linea colturale, insistenti su mappali catastalmente classificati non a bosco e prossimi alle zone abitate.

Dalla trasformazione o riduzione di superfici boscate saranno escluse di norma ai fini edificatori:

1. le formazioni boscate affermate ricadenti in particelle catastali già classificate con qualità di coltura a "bosco ceduo" e "bosco d'alto fusto",
 2. le superfici boscate insistenti su mappali classificati non a bosco ma inclusi tra compagini arboree affermate o frutto di imboschimento naturale verso i pascoli in quota, condizione questa molto frequente nei Comuni montani;
- Il PAT disciplina la transizione del PRG in PI e può inoltre valutare compatibili varianti al PRG anche se solo adottate. Nel qual caso il limite alla trasformabilità della zona agricola, con caratteristiche SAU, andrà riferito al PRG così come ritenuto compatibile.
 - Per quanto riguarda la trasformazione della zona agricola in destinazioni diverse da quella agricola, relativamente all'insediamento di aree produttive (industriali/artigianali), per grandi strutture di vendita o di altre strutture alle stesse assimilate, per strutture turistico-ricettive, per attrezzature sportive o servizi pubblici aventi carattere di intercomunalità a seguito di previsioni di strumenti di pianificazione di livello superiore o per accordi di pianificazione fra comuni, la percentuale di trasformabilità è riferita proporzionalmente alla somma delle singole SAU dei comuni interessati, indipendentemente dalla specifica localizzazione dell'area trasformata.

- Dalle quantità di zona agricola trasformabile in destinazioni non agricole calcolate ai sensi del presente atto, è comunque esclusa la superficie agricola destinata alla realizzazione di opere pubbliche statali o quelle di competenza regionale, così come definite dall'art. 2, comma 2 lettera a) della L.R. n. 27/03 e dall'articolo 2, comma 2, lettera b) e d bis) della medesima legge regionale.
- Dalle quantità di zona agricola trasformabile in destinazioni non agricole calcolate ai sensi del presente atto, è inoltre esclusa la superficie agricola destinata alla realizzazione di aree ricreative a verde destinate a campi da golf, attività sportive e della protezione civile, parchi per divertimento, parchi giardino, rovine archeologiche, camping, boschi di pianura, bacini di laminazione, fermo restando il computo delle superfici eventualmente interessate da edificazione.
- È possibile la ricollocazione, all'interno del territorio comunale, delle aree interessate da precedenti previsioni di piano non attuate, nonché di quelle che, ancorché adottate, sono incompatibili con il PAT. Tali aree sono escluse dalla quantità di zona agricola, con caratteristiche SAU, trasformabile in destinazioni non agricole calcolata ai sensi del presente atto.

3 – Deroga

In riferimento alla modifica introdotta dalla LR n. 4/2008 all'art. 13, lettera f), della LR n. 11/2004 la quale prevede che il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola può essere derogato previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la provincia interessata, per interventi di rilievo sovracomunale, emerge la necessità di definirne i criteri applicativi.

Preliminarmente va precisato che l'istituto della deroga è un procedimento di carattere eccezionale che richiede, di volta in volta, la verifica dell'intervento da eseguire, previa valutazione in ordine alla eventuale possibilità di utilizzare altri strumenti o in relazione ad esigenze non diversamente soddisfacenti.

Come già accennato, il dato di SAU trasformabile determinato dal PAT, o PATI, è un limite alla trasformabilità della zona agricola con caratteristiche SAU, in sede di formazione del PI.

La deroga non ha soglie quantitative ma semplicemente riconosce la non applicabilità del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, e va riferita ad interventi che per caratteristiche e specificità sono da ritenersi di rilevanza sovracomunale, in quanto assumono particolare significato territoriale, anche con riferimento alla loro ottimale collocazione rispetto alle reti infrastrutturali e ai nodi della rete viaria di rango regionale.

Si ritiene di indicare i seguenti principi procedurali:

- il Comune valuta l'opportunità di richiedere la deroga ai sensi dell'art. 13 lettera f) LR 11/2004, sulla base di adeguati approfondimenti ed analisi, inviando la richiesta alla Direzione Urbanistica regionale ed alla Provincia competente, corredata di idonea documentazione;
- Prima della deliberazione di Giunta Regionale la richiesta dovrà essere sottoposta alla Valutazione Tecnica Regionale, sentita la Provincia, al fine di valutarne la congruenza e l'ammissibilità in ordine ai criteri di seguito specificati.
- L'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale, sulla base della Valutazione Tecnica Regionale.

Criteri per l'ammissione delle richieste

Le richieste che possono essere esaminate, ai sensi dell'articolo 13 lett. f) della Legge Regionale n. 11/2004, in deroga al limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola determinato dal PAT o PATI, sono quelle per interventi di interesse sovracomunale, previa deliberazione del Consiglio Comunale, adeguatamente motivata, nel rispetto delle scelte strategiche individuate nel PAT, o PATI, e nel rispetto dell'equilibrio ambientale e delle condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati della VAS, nonché in attuazione anche degli strumenti di Pianificazione sovraordinati. Tali interventi dovranno inoltre tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla Legge 5 marzo 2001, n. 57, artt. 7 e 8, nonché del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 14.

4 – Definizione di SAU

Per SAU s'intende la superficie agricola utilizzata comprendente le seguenti utilizzazioni dei terreni:

SEMINATIVI:

Cereali per la produzione di granella ¹

- a) frumento tenero e spelta
- b) frumento duro
- c) segale
- d) orzo
- e) avena
- f) granturco (escluso il granturco in erba e a maturazione cerosa)
- g) riso
- h) sorgo
- i) altri cereali

Legumi secchi ²

- a) pisello proteico
- b) pisello secco
- c) fagioli secchi
- d) fava
- e) lupino dolce
- f) altri legumi secchi

Patata ³

Barbabietola da zucchero

Piante sarchiate da foraggio

Piante industriali

- a) tabacco
- b) luppolo

¹ Comprese le superfici destinate alla produzione di sementi

² vedi nota 1

³ vedi nota 1

- c) cotone
- d) lino
- e) canapa
- f) piante da semi oleosi:
 - colza e ravizzone
 - girasole
 - soia
 - altre piante da semi oleosi
- g) piante aromatiche, medicinali e da condimento
- h) altre piante industriali

OrtiveIn piena aria:

- a) in coltivazioni di pieno campo
 - pomodoro da mensa
 - pomodoro da industrie
 - altre ortive
- b) in orti stabili o industriali
 - pomodoro da mensa
 - altre ortive

Protette:

- a) in serra
 - pomodoro da mensa
 - altre ortive
- b) in tunnel, campane ecc.

Fiori e piante ornamentali

- a) in piena aria
- b) protetti
 - in serra
 - in tunnel, campane ecc.

Piantine

- a) orticole
- b) floricole e ornamentali
- c) altre piantine

Foraggiere avvicendate ⁴

- a) prati avvicendati
 - erba medica
 - altri prati avvicendati
- b) erbai
 - granturco in erba
 - granturco a maturazione cerosa
 - altri erbai monofiti di cereali
 - altri erbai

Sementi**Terreni a riposo**

non soggetti a regime di aiuto

⁴ vedi nota 1

soggetti a regime di aiuto

COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE:**Vite****Olivo per produzione di olive**

- a) da tavola
- b) per olio

Agrumi

- a) arancio
- b) mandarino
- c) clementina e suoi ibridi
- d) limone altri agrumi

Fruttiferi

- a) frutta fresca di origine temperata melo
 - pero pesco
 - nettarina (pesca noce)
 - albicocco altra frutta
- b) frutta fresca di origine sub-tropicale
 - actinidia
 - altra frutta
- c) frutta a guscio
 - mandorlo
 - nocciolo
 - castagno
 - altra frutta

Vivai

- a) fruttiferi
- b) piante ornamentali
- c) altri

Coltivazioni legnose agrarie in serra**Altre coltivazioni agrarie****Orti familiari****Prati permanenti****Pascoli**

Ai fini urbanistici del presente Atto devono inoltre essere assimilate alla SAU le superfici agricole o altri terreni utilizzati per:

ARBORICOLTURA DA LEGNO:

- a) pioppeti in coltura
- b) altre colture legnose specializzate, come definite all'art. 14, comma 5, della LR n. 52/78
- c) altre superfici non utilizzate (terreni abbandonati)

ALTRE:

- a) Le aree interessate da interventi di miglioramento fondiario, attività estrattive, o da cantieri di opere pubbliche (acquedotti, metanodotti e altre condotte sotterranee), in corso di realizzazione, che comunque comportano la restituzione, a fine lavori, all'attività agricola
- b) bacini acquei destinati prevalentemente ad acquacoltura ed altro, alla laminazione delle piene, alla tesaurizzazione della risorsa idrica. Le superfici ad utilizzo plurimo vanno computate una volta.

Non è invece da considerare SAU la superficie agricola o altri terreni utilizzati per:

Boschi**Fustaie**

- a) Conifere
- b) latifoglie
- c) miste di conifere e latifoglie

Cedui

- a) semplici
- b) composti
- c) altri tipi di ceduo

Altre superfici (aree occupate da fabbricati, cortili strade ponderali)**5 – Modalità di calcolo**

La modalità di calcolo è quella definita dall'atto d'indirizzo di cui alla D.G.R. n. 3178 del 2004. In particolare per definire la modalità di calcolo della SAU trasformabile in destinazioni non agricole, così come previsto dall'art. 50, comma 1, lett. c), è stato assunto quale dato di riferimento l'indice medio di trasformabilità del suolo negli ultimi dieci anni determinato dal rapporto complessivo medio per l'intera Regione Veneto tra SAU/STC.

Tale rapporto, pari a 0.468, è stato determinato nel seguente modo:

SAU 852.744 / STC 1.821.302

Per quanto riguarda l'indice medio (SAU 852.744/STC1.821.302) così determinato, lo stesso, se riferito a tre tipologie di Comuni per posizione altimetrica (classificazione ISTAT: pianura, collina, montagna) è stato così disaggregato:

	SAU/STC	% SAU/STC
pianura	0.613	61.3%
collina	0.454	45.4%
montagna	0.192	19.2%

Considerato che ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 11/04 il PAT è redatto sulla base di previsioni decennali, si è ritenuto di consentire la trasformabilità della SAU in destinazioni diverse da quella agricola rapportando, secondo le varie tipologie di comuni, all'indice medio annuo di trasformabilità del suolo nei dieci anni intercorsi fra il censimento 1990 e quello 2000.

Tale indice medio di trasformazione, derivante dal rapporto percentuale tra la differenza dei due periodi censuari 1990/2000 è stato pertanto determinato per le tre tipologie di comuni secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{SAU 1990} - \text{SAU 2000}}{100} / \text{SAU 1990}$$

$$\frac{881.267 - 852.744}{100} / 881.267 = 3.24$$

All'interno di ciascuna tipologia altimetrica di comuni, è risultato necessario prevedere due possibili situazioni:

1. comuni caratterizzati dal rapporto SAU 2000 / STC inferiore al valore medio del rapporto per il contesto di appartenenza;
2. comuni caratterizzati dal rapporto SAU 2000 / STC superiore al valore medio del rapporto per il contesto di appartenenza

In tale contesto di rilevamento dei dati di trasformazione della SAU nell'arco decennale, è stato preso come punto di riferimento l'indice medio di trasformazione regionale, anziché quello per singoli contesti di appartenenza (pianura, collina, montagna), in quanto è apparso più corretto sotto l'aspetto della gestione del fenomeno complessivo della trasformabilità dei suoli agricoli assumere un indice medio regionale, anziché per singoli contesti, consentendo una valutazione del fenomeno nella sua complessità.

Pertanto si ritiene di continuare a consentire la trasformabilità della SAU, nell'arco decennale delle previsioni del PAT, limitando puntualmente l'indice medio di trasformabilità secondo la seguente tabella. In particolare consentire la trasformabilità di SAU al 40% su indice medio regionale per i comuni che sono sopra la soglia del proprio rapporto di contesto SAU rilevata/STC e del 20% per quelli che sono sotto tale soglia.

SAU reale/STC	% su indice regionale 3.2	trasformabilità SAU in PAT *
comune di pianura > 61,3%	40	1,3%
comune di pianura < 61,3%	20	0,65%
comune di collina > 45,4%	40	1,3%
comune di collina < 45,4%	20	0,65%
comune di montagna > 19,2%	40	1,3%
comune di montagna < 19,2%	20	0,65%

* Percentuale riferita alla SAU 2000

6 –Esempi di calcolo

Si riportano di seguito alcuni esempi di calcolo per posizione altimetrica:

Comune di montagna

- abitanti 27108
- STC 50.294.200 mq
- SAU pari a 14.651.600 mq.
- rapporto attuale SAU rilevata/STC 29% > 19.2 %
- $16.800.850^5 \times 1.3\% = 218.411$ mq superficie massima SAU trasformabile nel decennio

⁵ SAU esistente + 3,8% della superficie boscata comunale di cui alla tabella allegata al presente provvedimento (Carta Forestale Regionale versione 2006 - DGR n. 3956 del 11.12.2007)

Comune di collina**Esempio 1**

- abitanti 1904
- STC 19.641.700 mq
- SAU pari a 10.960.900 mq.
- rapporto attuale SAU rilevata /STC 55% > 45.4 %
- $13.456.085^6 \times 1.3\% = 174.929$ mq superficie massima SAU trasformabile nel decennio

Esempio 2

- abitanti 2070
- STC 12.046.800 mq
- SAU pari a 2.595.900 mq.
- rapporto attuale SAU rilevata /STC 21% < 45.4 %
- $3.675.450^6 \times 0.65\% = 23.890$ mq superficie massima SAU trasformabile nel decennio

⁶ SAU esistente + 9,5% della superficie boscata comunale di cui alla tabella allegata al presente provvedimento (Carta Forestale Regionale versione 2006 - DGR n. 3956 del 11.12.2007)

Comune di pianura**Esempio 1**

- abitanti 8608
- STC 23.667.200 mq
- SAU pari a 16.811.600 mq.
- rapporto attuale SAU rilevata /STC 71% > 61.3 %
- $16.811.600 \times 1.3\% = 218.550,8$ mq superficie massima SAU trasformabile nel decennio

Esempio 2

- abitanti 7092
- STC 20.479.100 mq
- SAU pari a 11.202.400 mq.
- rapporto attuale SAU rilevata /STC 54% < 61.3 %
- $11.202.400 \times 0.65\% = 72.815,6$ mq superficie massima SAU trasformabile nel decennio

Dalla data di pubblicazione del presente atto di indirizzo nel BUR cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nell'atto di indirizzo di cui alla lett c) "metodologia per il

calcolo, nel piano di assetto del territorio (PAT), del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazioni diverse da quella agricola definendo, con riferimento ai singoli contesti territoriali, la media regionale del rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC)", adottate con la dgr n. 3178 del 2004.

Tabella Superficie boscata comunale
 (desunta dalla Carta Forestale Regionale versione 2006, DGR 3956 del
 11.12.2007)

PROVINCIA	Nome Comune	PosAlt C=Collina M=Montagna	Sup. boscata comunale (ha)
VR	Affi	C	240,63
VI	Altavilla Vicentina	C	509,65
VI	Arcugnano	C	2.017,90
PD	Arqua' Petrarca	C	340,24
VI	Arzignano	C	529,80
TV	Asolo	C	361,50
PD	Baone	C	562,38
VI	Barbarano Vicentino	C	454,98
VR	Bardolino	C	75,49
VI	Bassano del Grappa	C	1.306,16
PD	Battaglia Terme	C	156,15
TV	Borso del Grappa	C	1.473,69
VI	Breganze	C	67,15
VI	Brendola	C	446,95
VI	Brogliano	C	340,85
TV	Cappella Maggiore	C	136,99
VI	Carre'	C	117,11
VI	Castegnero	C	170,92
TV	Castelcucco	C	299,25
VI	Castelgomberto	C	535,13
VR	Castelnuovo del Garda	C	15,06
VR	Cavaion Veronese	C	131,55
TV	Cavaso del Tomba	C	906,94
VR	Cazzano di Tramigna	C	332,29
VR	Cerro Veronese	C	345,83
VI	Chiampo	C	832,76
VI	Chiuppano	C	166,12
PD	Cinto Euganeo	C	696,72
TV	Cison di Valmarino	C	1.655,59
TV	Colle Umberto	C	8,73
TV	Conegliano	C	326,79
VI	Cornedo Vicentino	C	724,96
TV	Cornuda	C	449,75
VR	Costermano	C	558,30
VI	Creazzo	C	150,43
TV	Crespano del Grappa	C	772,60
TV	Crocetta del Montello	C	806,39
VI	Fara Vicentino	C	245,55
TV	Farra di Soligo	C	634,37
TV	Follina	C	1.513,48
TV	Fonte	C	155,26
TV	Fregona	C	2.983,51
VR	Fumane	C	1.694,35
PD	Galzignano Terme	C	622,11

VI	Gambellara	C	90,72
VI	Gambugliano	C	291,79
VR	Garda	C	188,29
TV	Giavera del Montello	C	543,00
VI	Grancona	C	517,23
VR	Grezzana	C	2.269,02
VR	Illasi	C	176,51
VR	Lazise	C	75,93
VI	Longare	C	394,70
PD	Lozzo Atestino	C	181,41
VR	Marano di Valpolicella	C	622,35
VI	Marostica	C	1.063,65
TV	Maser	C	800,79
VR	Mezzane di Sotto	C	531,87
TV	Miane	C	2.094,45
VI	Molvena	C	100,15
TV	Monfumo	C	433,52
VI	Monte di Malo	C	1.117,49
VI	Montebello Vicentino	C	129,47
VR	Montecchia di Crosara	C	318,07
VI	Montecchio Maggiore	C	462,97
VR	Monteforte d'Alpone	C	84,51
PD	Montegrotto Terme	C	302,56
VI	Monteviale	C	151,38
VI	Montorso Vicentino	C	179,78
TV	Moriago della Battaglia	C	27,83
VI	Mossano	C	282,14
VI	Nanto	C	290,50
VR	Negrar	C	1.305,61
VI	Nogarole Vicentino	C	383,77
TV	Paderno del Grappa	C	844,57
VR	Pastrengo	C	95,57
TV	Pederobba	C	991,11
VR	Peschiera del Garda	C	32,52
VI	Pianezze	C	31,95
TV	Pieve di Soligo	C	427,09
VI	Piovene Rocchette	C	615,47
TV	Possagno	C	518,50
TV	Refrontolo	C	530,70
TV	Revine Lago	C	1.239,48
VR	Rivoli Veronese	C	498,55
VI	Romano d'Ezzelino	C	494,62
VR	Ronca'	C	557,56
PD	Rovolon	C	411,65
VI	Salcedo	C	212,01
VI	San Germano dei Berici	C	471,39
VR	San Giovanni Ilarione	C	775,84
TV	San Pietro di Feletto	C	433,11
VI	San Pietro Mussolino	C	229,41
VI	San Vito di Leguzzano	C	100,02
VR	Sant'Ambrogio di Valpolicella	C	710,52
VI	Santorso	C	411,51
VI	Sarcedo	C	45,83

TV	Sarmede	C	809,93
VI	Schio	C	2.858,29
TV	Segusino	C	1.150,34
TV	Sernaglia della Battaglia	C	262,75
VR	Soave	C	266,92
VR	Sona	C	53,46
VI	Sovizzo	C	211,74
TV	Susegana	C	1.121,26
TV	Tarzo	C	1.144,83
PD	Teolo	C	1.026,61
PD	Torreglia	C	679,74
VR	Torri del Benaco	C	771,38
VR	Tregnago	C	1.558,03
VI	Trissino	C	337,99
TV	Valdobbiadene	C	2.741,05
TV	Vidor	C	169,37
VI	Villaga	C	591,67
TV	Vittorio Veneto	C	3.633,30
PD	Vo'	C	405,99
TV	Volpago del Montello	C	1.519,85
VI	Zermeghedo	C	38,10
VI	Zovencedo	C	622,18
VI	Zugliano	C	121,37
BL	Agordo	M	1.549,48
BL	Alano di Piave	M	2.664,12
BL	Alleghe	M	1.976,27
VI	Altissimo	M	873,87
BL	Arsie'	M	4.735,82
VI	Arsiero	M	3.196,70
VI	Asiago	M	10.260,11
BL	Auronzo di Cadore	M	13.181,44
VR	Badia Calavena	M	1.408,25
BL	Belluno	M	7.244,69
BL	Borca di Cadore	M	1.704,22
VR	Bosco Chiesanuova	M	2.191,57
VR	Brentino Belluno	M	1.698,73
VR	Brenzzone	M	2.085,04
BL	Calalzo di Cadore	M	2.192,98
VI	Caltrano	M	1.393,14
VI	Calvene	M	767,95
VI	Campolongo sul Brenta	M	801,33
BL	Canale d'Agordo	M	2.444,06
VR	Caprino Veronese	M	1.919,74
BL	Castellavazzo	M	1.265,76
BL	Cencenighe Agordino	M	1.376,86
BL	Cesiomaggiore	M	4.450,34
BL	Chies d'Alpago	M	2.255,52
BL	Cibiana di Cadore	M	1.598,65
VI	Cismon del Grappa	M	2.474,67
VI	Cogollo del Cengio	M	2.597,26
BL	Colle Santa Lucia	M	799,25
BL	Comelico Superiore	M	5.789,18
VI	Conco	M	1.436,07

BL	Cortina d'Ampezzo	M	12.775,60
VI	Crespadoro	M	1.933,62
BL	Danta di Cadore	M	661,26
VR	Dolce'	M	2.064,89
BL	Domegge di Cadore	M	3.676,05
VI	Enego	M	3.278,23
VR	Erbezzo	M	1.419,03
BL	Falcade	M	2.291,09
BL	Farra d'Alpago	M	2.504,30
BL	Feltre	M	4.550,36
VR	Ferrara di Monte Baldo	M	1.565,08
BL	Fonzaso	M	1.814,71
BL	Forno di Zoldo	M	6.275,40
VI	Foza	M	2.345,45
VI	Gallio	M	2.761,22
BL	Gosaldo	M	3.523,86
BL	La Valle Agordina	M	3.382,03
VI	Laghi	M	1.794,82
BL	Lamon	M	4.165,63
VI	Lastebasse	M	1.605,74
BL	Lentiai	M	2.295,46
BL	Limana	M	1.924,13
BL	Livinallongo del Col di Lana	M	4.569,40
BL	Longarone	M	7.813,79
BL	Lorenzago di Cadore	M	1.967,84
BL	Lozzo di Cadore	M	2.552,65
VI	Lugo di Vicenza	M	656,15
VI	Lusiana	M	2.349,47
VR	Malcesine	M	3.571,60
BL	Mel	M	5.220,58
BL	Ospitale di Cadore	M	3.044,51
BL	Pedavena	M	1.583,77
VI	Pedemonte	M	1.126,61
BL	Perarolo di Cadore	M	3.095,42
BL	Pieve d'Alpago	M	1.165,30
BL	Pieve di Cadore	M	4.304,69
BL	Ponte nelle Alpi	M	2.924,96
VI	Posina	M	3.564,75
VI	Pove del Grappa	M	411,54
BL	Puos d'Alpago	M	622,70
BL	Quero	M	1.965,22
VI	Recoaro Terme	M	3.994,21
BL	Rivamonte Agordino	M	1.942,71
VI	Roana	M	5.653,65
BL	Rocca Pietore	M	4.066,94
VI	Rotzo	M	2.248,71
VR	Rovere' Veronese	M	1.568,90
BL	San Gregorio nelle Alpi	M	920,27
VR	San Mauro di Saline	M	474,36
VI	San Nazario	M	1.677,19
BL	San Nicolo' di Comelico	M	1.719,29
BL	San Pietro di Cadore	M	3.109,65
BL	San Tomaso Agordino	M	1.490,76

BL	San Vito di Cadore	M	2.710,10
VR	San Zenò di Montagna	M	1.791,31
BL	Santa Giustina	M	1.171,89
VR	Sant'Anna d'Alfaedo	M	1.914,08
BL	Santo Stefano di Cadore	M	6.600,78
BL	Sappada	M	3.389,90
BL	Sedico	M	4.277,62
BL	Selva di Cadore	M	2.121,49
VR	Selva di Progno	M	2.760,76
BL	Seren del Grappa	M	4.626,68
VI	Solagna	M	889,76
BL	Sospirolo	M	4.001,14
BL	Soverzene	M	1.093,93
BL	Sovramonte	M	3.256,89
BL	Taibon Agordino	M	4.801,63
BL	Tambre	M	2.822,54
VI	Tonezza del Cimone	M	1.036,45
VI	Torrebelvicino	M	1.464,59
BL	Trichiana	M	2.310,98
VI	Valdagno	M	2.611,18
VI	Valdastico	M	2.054,72
BL	Vallada Agordina	M	998,06
BL	Valle di Cadore	M	3.552,09
VI	Valli del Pasubio	M	3.541,08
VI	Valstagna	M	2.005,44
BL	Vas	M	1.431,08
VI	Velo d'Astico	M	1.568,99
VR	Velo Veronese	M	412,40
VR	Vestenanova	M	1.060,08
BL	Vigo di Cadore	M	4.800,75
BL	Vodo Cadore	M	3.562,28
BL	Voltago Agordino	M	1.602,74
BL	Zoldo Alto	M	3.967,17
BL	Zoppe' di Cadore	M	337,49